

**Titolo**

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVA – PLURALITÀ DI PROVE TESTIMONIALI – CIRCOSTANZE RIFEF SOLO DA ALCUNI TESTIMONI – VALENZA PROBATORIA DI CIASCUNA DICHIARAZIONE – NON È SMENTITA TESTIMONIANZE NON VERITIERE IN PARTE – NON POSSONO ESSERE DISATTESE NELLA LORO INTEREZI COMPITI DEL GIUDICE DI MERITO

**Descrizione**

In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (cfr. Cass.. Pen. Sez. 5 - Sentenza n. 15669 del 24/02/2020 Rv. 279162 - 01). Le testimonianze, come le confessioni - se non veritiere in una parte - non possono per ciò solo essere disattese nella loro interezza, essendo compito del giudice di merito procedere alla verifica ed alla individuazione delle parti che trovino riscontro ed espungere quelle altre parti che risultino non veritiere o prive di conforto, dando motivata spiegazione delle proprie scelte (cfr. Cass.. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 8123 del 09/04/1991 Rv. 188046 - 01 e Sez. 3 - Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 - 05).

**Stagione Sportiva**

2023-2024

**Numero**

n. 19/CFA/2023-2024/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Galli

**Riferimenti normativi**

art. 57 e sgg. CGS;

**Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0019 CFA del 10 agosto 2023 (sig. Riccardo Stucchi/Procura federale interregionale)**